



COMUNE DI PITIGLIANO (Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 20 del 14/04/2020

Oggetto: Adozione Piano attuativo per l'attuazione dell'ambito PIT06/R. Art. 111 della L.R.T. 65/2014

L'anno duemilaventi e questo dì quattordici del mese di aprile alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria mediante videoconferenza, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco

| Componenti | Qualifica | Presenti | Assenti |
|------------------------|-------------|----------|---------|
| Gentili Giovanni | Sindaco | s | |
| Biagi Ugo | Consigliere | s | |
| Celata Alessio | Consigliere | s | |
| Falsetti Serena | Consigliere | s | |
| Lauretti Irene | Consigliere | s | |
| Lombardelli Filippo | Consigliere | s | |
| Mastracca Paolo | Consigliere | s | |
| Moretti Monica | Consigliere | s | |
| Ulivieri Massimo | Consigliere | s | |
| Olivotto Lorenzo | Consigliere | s | |
| Grillo Franco | Consigliere | s | |
| Vincenti Enrico | Consigliere | s | |
| Gorini Francesco Maria | Consigliere | s | |

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- questo Ente è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C. 24 settembre 2009, n. 32, nonché di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del C.C. 24 febbraio 2015, n. 6, pubblicato sul B.U.R.T. n. 15 del 15.04.2015;
- lo strumento della pianificazione urbanistica ha individuato, nella tavola contrassegnata "C2.01. Assetto del territorio urbano. Pitigliano capoluogo", un ambito di completamento urbano destinato a funzioni residenziali, "C delle nuove addizioni" in loc. Le Prata, disciplinato all'art. 42 delle Norme ed assoggettato a progettazione unitaria di cui alla scheda di progetto "PIT/06/R" dell'Appendice B4 alle stesse Norme;

VISTA l'istanza presentata al protocollo generale dell'Ente al n. 7843 in data 18.11.2019 dal Sig. Biondi Alessandro, presidente del Consorzio denominato "Comparto D", con sede in Pitigliano, con la quale veniva richiesta "la prosecuzione dell'istanza" per l'approvazione del piano attuativo concernente la richiamata area, presentata in data 11.03.2019 al prot. n. 1577, così come integrata in data 13.04.2019 al prot. n. 2319, corredata degli elaborati costitutivi del piano redatti dall' Ing. Francesco Paris, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo al n. 327 e dal Geom. Alessandro Pallotta, iscritto al collegio dei geometri di Viterbo al n. 1104;

CONSIDERATO che:

- la richiamata istanza è stata oggetto di istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento a seguito della quale sono stati rilevati profili ostativi all'accoglimento della proposta di piano, sui quali si invitava il privato al contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento finale, giusta nota del 3 dicembre 2019 (prot. n. 8214);
- in data 11.12.2019 l'istante, con nota avente ad oggetto "Deposito Piano Attuativo", pervenuta al prot. n.8435, presentava le proprie osservazioni/integrazioni nelle quali in sostanza avanzava una nuova proposta attuativa, sostanzialmente innovativa quanto a progettazione;
- esaminate le suddette osservazioni/integrazioni proposte dalla proprietà, nelle quali si avanzava una nuova proposta attuativa, il Responsabile del Procedimento rilevava persistenti profili di carenza, con riferimento ad elementi essenziali ai fini dell'adozione ed approvazione del piano attuativo, richiedendo pertanto al soggetto proponente le integrazioni, modifiche e specificazioni dettagliatamente indicate nella nota del 20.01.2020 (prot. n. 486);
- esaminata la documentazione integrativa, prodotta in data 20.02.2020 al prot. n. 1338 ed in data 04.03.2020 al prot. n. 1731, sono stati confermati alcuni degli elementi di criticità, che possono però essere superati in sede di adozione di Piano attuativo tramite apposite prescrizioni e prese d'atto, come desumibile dalla Relazione istruttoria e proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento;
- il Responsabile del Procedimento, avuto riguardo delle richiamate integrazioni, ed effettuate le considerazioni e precisazioni di cui alla relazione istruttoria, con nota in data 01.04.2020 (prot. 2363) ha quindi comunicato al proponente che "ai fini della proposizione della istanza al consiglio Comunale, è necessario produrre in formato digitale gli elaborati dell'atto di governo del territorio da adottare corredata delle relative schede per il deposito, presso il competente ufficio regionale, delle indagini geologiche".
- pervenuta la richiamata documentazione digitale in data 04.04.2020, poi perfezionata in data 06.04.2020 ed in data 08.04.2020, si è provveduto ad inoltrare al competente ufficio regionale istanza di deposito delle indagini geologico - idrauliche sismiche;

VISTI i seguenti elaborati definitivi, prodotti in data 11.12.2019 (prot. n. 8435) ed integrati in data 20.02.2020 al prot. n. 1338 ed in data 04.03.2020 al prot. n. 1731, redatti dall' Ing. Francesco Paris, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo al n. 327 e dal Geom. Alessandro Pallotta, iscritto al collegio dei geometri di Viterbo al n. 1104, costituenti la proposta di Piano attuativo:

| | | |
|---------|---|----------------|
| | Relazione Generale | testo |
| | Computo Metrico estimativo delle opere di urbanizzazione previste | testo |
| | Schema di convenzione | testo |
| | Visure Catastali | testo |
| | Relazione Geologica e caratterizzazione geotecnica | testo |
| Tav. C1 | Inquadramento Urbanistico | tavola grafica |
| Tav. C2 | Inquadramento Catastale | tavola grafica |
| Tav. C3 | Piano quotato | tavola grafica |
| Tav. C4 | Uso del suolo | tavola grafica |
| Tav. C5 | Sottoservizi e reti pubbliche | tavola grafica |
| Tav. C6 | Documentazione storiografica | tavola grafica |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| Tav. C7 | Documentazione fotografica | tavola grafica |
| Tav. P1 | Inquadramento catastale | tavola grafica |
| Tav. P2 | Sistemazioni a verde | tavola grafica |
| Tav. P3 | Rete viaria, parcheggi e spazi pubblici | tavola grafica |
| Tav. P4 | Pavimentazioni di progetto | tavola grafica |
| Tav. P5/A | Rete fognante | tavola grafica |
| Tav. P5/B | Rete adduzione acqua | tavola grafica |
| Tav. P5/C | Rete metanodotto | tavola grafica |
| Tav. P5/D | Rete elettrica e telefonica | tavola grafica |
| Tav. P6 | Zonizzazione | tavola grafica |
| Tav. P7 | Tipologie edilizie | tavola grafica |
| Tav. P8 | Quote di proprietà e verifica standard | tavola grafica |
| Tav. P9 | Norme Tecniche di Attuazione | testo |

DATO ATTO che, nell'ottica di una fattiva collaborazione e speditezza del procedimento amministrativo, alla luce della concreta natura delle criticità richiamate in premessa, si ritiene che le medesime possano essere superate per il tramite di apposite prescrizioni e prese d'atto, come desumibile dalla Relazione istruttoria e proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento, ed in particolare:

- il "rapporto superficie permeabile" indicato nella tavola "P4", denominata "Pavimentazioni esterne" e nella tavola "P1- Inquadramento catastale" non rileva ai fini della definizione della superficie permeabile di pertinenza, poiché parametro edilizio non previsto dal vigente R.U. nell'allegato "Definizioni". Si prende atto che dalla verifica effettuata d'Ufficio il "Rapporto di permeabilità", quale porzione espressa in percentuale tra la superficie permeabile di pertinenza e la superficie fondiaria, risulta comunque non essere inferiore al 35%, così come previsto all'art. 42 comma 4 delle Norme del Regolamento Urbanistico;
- la nuova progettazione proposta prevede la realizzazione della pista ciclabile, così come indicata nelle tavole di progetto (P2/P3/P4/P5A/P5B/P5C/P5D/P6/P7), ma la "sezione stradale tipologica" prodotta ("Tav. P3") non rileva la presenza di tale pista ciclabile: trattasi di mero errore materiale ininfluenza sulla concreta comprensione e completezza del progetto, stante la corretta indicazione dell'opera resa negli ulteriori elaborati grafici di progetto;
- lo schema di convenzione proposto contiene errate indicazioni nonché articolazione degli impegni non condivisibile alla luce del concreto assetto della disciplina dello strumento locale e della vigente normativa. In particolare:
 - all'art. 6 punto 1 è erroneamente riportato il richiamo al REC in luogo del RU, pur indicando gli estremi di approvazione di quest'ultimo: l'indicazione deve essere corretta con "R.U.";
 - all'art. 6 punto 3 è riportato l'errato riferimento al "prezzario comunale" invece che al "prezzario regionale": l'indicazione deve essere corretta con "prezzario regionale";
 - all'art. 11 punto 1 è prevista, quale alternativa alla cessione delle aree all'Amministrazione Comunale, la possibilità che *"le aree su cui insistono le opere di urbanizzazione destinate dalla presente convenzione a rimanere, eventualmente di proprietà privata ma aperte all'uso pubblico e le opere realizzate su di esse, funzionanti a perfetta regola d'arte, individuate e descritte all'art. 4, saranno invece oggetto di formale asservimento all'uso pubblico"*. Tale ipotesi non risulta condivisibile poiché tutte le aree e le opere di urbanizzazione dovranno essere cedute all'amministrazione mediante atto notarile, le cui spese saranno a totale carico del promotore: la relativa previsione deve intendersi per non apposta alla bozza di convenzione e dalla medesima espunta;
 - la garanzia fideiussoria prevista all'art. 12 punto 1 deve essere prodotta in sede di sottoscrizione della convenzione: la relativa previsione deve, pertanto, essere integrata con la seguente indicazione *"La garanzia fideiussoria prevista all'art. 12 punto 1 deve essere prodotta in sede di sottoscrizione della convenzione"*;
 - all'art. 18 *"Validità del piano"* è erroneamente indicato il riferimento all'art. 32 comma 3 della l.r. 10 novembre 2014, n.65, lo stesso è infatti pertinente il *"procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo"* e non anche per i piani attuativi disciplinati al titolo V capo II della richiamata normativa regionale: il suddetto richiamo normativo deve intendersi per non apposto alla bozza di convenzione e dalla medesima espunta;
- la normativa tecnica di attuazione all'art. 9 riferisce e disciplina *"Varianti al piano attuativo"* ma i piani attuativi costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del R.U., pertanto la normativa del piano attuativo non può integrare o sostituire la normativa sovraordinata. In particolare i piani attuativi e le loro varianti sono disciplinati al titolo V capo II della l.r. 10 novembre 2014, n. 65: l'articolo 9 delle NTA deve, pertanto, intendersi per non apposto e espunto dalle norme tecniche di attuazione.

PRESO ATTO che la proposta di piano formulata dal privato deve, pertanto, intendersi integrata alla luce delle richiamate prescrizioni, precisazioni e rilievi;

PRESO ATTO altresì, che è stato effettuato, ai sensi del DPGR 30.01.2020 n. 5/R, in vigore dal 6 aprile u.s., il deposito delle indagini geologico tecniche presso la Regione Toscana, Genio Civile Toscana Sud, in data 10.04.2020 con il n. 1367;

ATTESO che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Responsabile del Servizio Urbanistica;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi degli artt. 18 e 33 della L.R.T.65/2014, ed allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

VISTO il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, art. 38 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B";

ATTESO che l'art. 14 della LRT 65/2014 "Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti" esplicita che "Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla LRT 12 febbraio 2010, n. 10....." e che il Regolamento Urbanistico è stato oggetto di VAS, trova applicazione l'art. 5 bis, comma 2, della LRT 10/2010 e s.m.i. che secondo il principio di non duplicazione delle valutazioni prevede che non siano sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi che non comportino varianti ai piani sovraordinati, a condizione che lo stesso piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'art. 110 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65, il termine di dieci anni, decorrenti dalla data di efficacia del piano attuativo, entro il quale lo stesso deve essere realizzato;

DATO ATTO che il presente piano attuativo non interessa aree soggette a tutela paesaggistica;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013;

ATTESTATO da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria che la presente proposta non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013;

VISTA la LRT 65/2014 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la LRT 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

VISTO il Regolamento Urbanistico ed in particolare l'art. 42 "Aree di completamento urbano (C)" delle Norme, la tavola contrassegnata con "C2.01. Assetto del territorio urbano. Pitigliano capoluogo", nonché la scheda di progetto "PIT/06/R" dell'Appendice B4 delle stesse Norme;

VISTO l'art. 42 d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate:

1. **DI ADOTTARE** ai sensi dell'art. 111 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii. il piano attuativo proposto dal Sig. Biondi Alessandro, presidente del Consorzio denominato "Comparto D", con sede in Pitigliano, secondo i seguenti elaborati definitivi, prodotti in data 11.12.2019 (prot. n. 8435) ed integrati in data 20.02.2020 al prot. n. 1338 ed in data 04.03.2020 al prot. n. 1731, redatti dall' Ing. Francesco Paris, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Viterbo al n. 327 e dal Geom. Alessandro Pallotta, iscritto al collegio dei geometri di Viterbo al n.1104 progettisti incaricati dall'istante:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| | Relazione Generale | testo |
| | Computo Metrico estimativo delle opere di urbanizzazione previste | testo |
| | Schema di convenzione | testo |
| | Visure Catastali | testo |
| | Relazione Geologica e caratterizzazione geotecnica | testo |
| Tav. C1 | Inquadramento Urbanistico | tavola grafica |
| Tav. C2 | Inquadramento Catastale | tavola grafica |
| Tav. C3 | Piano quotato | tavola grafica |
| Tav. C4 | Uso del suolo | tavola grafica |
| Tav. C5 | Sottoservizi e reti pubbliche | tavola grafica |
| Tav. C6 | Documentazione storiografica | tavola grafica |
| Tav. C7 | Documentazione fotografica | tavola grafica |
| Tav. P1 | Inquadramento catastale | tavola grafica |
| Tav. P2 | Sistemazioni a verde | tavola grafica |
| Tav. P3 | Rete viaria, parcheggi e spazi pubblici | tavola grafica |
| Tav. P4 | Pavimentazioni di progetto | tavola grafica |
| Tav. P5/A | Rete fognante | tavola grafica |
| Tav. P5/B | Rete adduzione acqua | tavola grafica |
| Tav. P5/C | Rete metanodotto | tavola grafica |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| Tav. P5/D | Rete elettrica e telefonica | tavola grafica |
| Tav. P6 | Zonizzazione | tavola grafica |
| Tav. P7 | Tipologie edilizie | tavola grafica |
| Tav. P8 | Quote di proprietà e verifica standard | tavola grafica |
| Tav. P9 | Norme Tecniche di Attuazione | testo |

Il tutto come integrato dalle prescrizioni, specificazioni e rilievi di seguito indicati, in recepimento della Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento:

1. il “rapporto superficie permeabile” indicato nella tavola “P4”, denominata “Pavimentazioni esterne” e nella tavola “P1- Inquadramento catastale” non rileva ai fini della definizione della superficie permeabile di pertinenza, poiché parametro edilizio non previsto dal vigente R.U. nell’allegato “Definizioni”. Si prende atto che dalla verifica effettuata d’Ufficio il “Rapporto di permeabilità”, quale porzione espressa in percentuale tra la superficie permeabile di pertinenza e la superficie fondiaria, risulta comunque non essere inferiore al 35%, così come previsto all’art. 42 comma 4 delle Norme del Regolamento Urbanistico;
2. la nuova progettazione proposta prevede la realizzazione della pista ciclabile, così come indicata nelle tavole di progetto (P2/P3/P4/P5A/P5B/P5C/P5D/P6/P7), ma la “*sezione stradale tipologica*” prodotta (“Tav. P3”) non rileva la presenza di tale pista ciclabile: trattasi di mero errore materiale ininfluenza sulla concreta comprensione e completezza del progetto, stante la corretta indicazione dell’opera resa negli ulteriori elaborati grafici di progetto;
3. lo schema di convenzione proposto contiene errate indicazioni nonché articolazione degli impegni non condivisibile alla luce del concreto assetto della disciplina dello strumento locale e della vigente normativa. In particolare:
 - a. all’art. 6 punto 1 è erroneamente riportato il richiamo al REC in luogo del RU, pur indicando gli estremi di approvazione di quest’ultimo: l’indicazione deve essere corretta con “R.U.”;
 - b. all’art. 6 punto 3 è riportato l’errato riferimento al “prezzario comunale” invece che al “prezzario regionale”: l’indicazione deve essere corretta con “prezzario Regionale”;
 - c. all’art. 11 punto 1 è prevista, quale alternativa alla cessione delle aree all’Amministrazione Comunale, la possibilità che “*le aree su cui insistono le opere di urbanizzazione destinate dalla presente convenzione a rimanere, eventualmente di proprietà privata ma aperte all’uso pubblico e le opere realizzate su di esse, funzionanti a perfetta regola d’arte, individuate e descritte all’art. 4, saranno invece oggetto di formale asservimento all’uso pubblico*”. Tale ipotesi non risulta condivisibile poiché tutte le aree e le opere di urbanizzazione dovranno essere cedute all’amministrazione mediante atto notarile, le cui spese saranno a totale carico del promotore: la relativa previsione deve intendersi per non apposta alla bozza di convenzione e dalla medesima espunta;
 - d. la garanzia fideiussoria prevista all’art. 12 punto 1 deve essere prodotta in sede di sottoscrizione della convenzione: la relativa previsione deve, pertanto, essere integrata con la seguente indicazione “*La garanzia fideiussoria prevista all’art. 12 punto 1 deve essere prodotta in sede di sottoscrizione della convenzione*”;
 - e. all’art. 18 “*Validità del piano*” è erroneamente indicato il riferimento all’art. 32 comma 3 della l.r. 10 novembre 2014, n.65, lo stesso è infatti pertinente il “*procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo*” e non anche per i piani attuativi disciplinati al titolo V capo II della richiamata normativa regionale: il suddetto richiamo normativo deve intendersi per non apposta alla bozza di convenzione e dalla medesima espunta;
4. la normativa tecnica di attuazione all’art. 9 riferisce e disciplina “*Varianti al piano attuativo*” ma i piani attuativi costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del R.U., pertanto la normativa del piano attuativo non può integrare o sostituire la normativa sovraordinata. In particolare i piani attuativi e le loro varianti sono disciplinati al titolo V capo II della l.r. 10 novembre 2014, n. 65: l’articolo 9 delle NTA deve, pertanto, intendersi per non apposto e espunto dalle norme tecniche di attuazione.
2. **DI STABILIRE**, ai sensi dell’art. 110 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, che il termine entro il quale il piano attuativo deve essere realizzato è fissato in dieci anni;
3. **DI ALLEGARE** alla presente deliberazione, secondo il disposto dell’art. 18, comma 3, della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., le seguenti relazioni:
 - Allegato “A”_Relazione redatta dal Responsabile del Procedimento, ex art. 18 della LRT 65/2014 e s.m.i.;
 - Allegato “B”_Rapporto del Garante dell’Informazione e della partecipazione, ex art. 38 della LRT 65/2014 e s.m.i.;
4. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R.T. 65/2014, la presente deliberazione, comprensiva degli elaborati allegati in formato digitale, alla Provincia di Grosseto affinché nel termine di cui all’art. 111, comma 3, della LRT 65/2014 e s.m.i. possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni al piano adottato;

5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, della LRT 65/2014 e s.m.i., il piano attuativo è depositato presso l'Ufficio Urbanistica per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT, ed è reso accessibile anche per via telematica attraverso la pubblicazione sul sito del Comune;
6. **DI DARE ATTO** altresì, che entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del relativo avviso chiunque può prendere visione degli atti adottati e presentare entro lo stesso termine proprie osservazioni;
7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Interventi: Sindaco, Consigliere Lombardelli, Consigliere Olivotto.

“Per il testo della discussione si fa riferimento alla registrazione che sarà depositata in archivio”.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte dei Responsabili dei rispettivi Servizi;

Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 0 (zero) voti e con 3 voti astenuti (Olivotto, Grillo, Vincenti) su 13 componenti presenti e 10 votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione Piano attuativo per l'attuazione dell'ambito PIT06/R. Art. 111 della L.R.T. 65/2014”

Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 13 componenti su 13 in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

La seduta è tolta alle ore 17.30

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **18/04/2020** al **02/05/2020** al n. **512** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Sibio Giuseppe*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **14/04/2020**

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano li _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
